



**Delibera n. 11-18 luglio 2016-  
Integrazione delibera commissariale n. 7 del 25 giugno 2016**

### **Il Commissario dell'ART-CAL**

**Vista** la l.r. 35/2015 recante "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale", che, all'art.13, ha istituito l' Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale Ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale in materia di TPL;

**Tenuto conto** che il Commissario ,per effetto del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 12 Febbraio 2016 e ai sensi dell'art. 23 comma 2 della legge regionale 35/2015 ,svolge le funzioni di tutti gli organi dell'ART-CAL non ancora costituiti ;

**Dato atto** che , alla data odierna, non sono stati costituiti gli organi di cui sopra;

**Visto** il proprio precedente atto con cui, la soc . INTRSAJ srl, con sede a Trebisacce(CS) C.da Rovitti ,e' stata autorizzata ,dal 1 luglio 2016 al 30 giugno del 2017, a effettuare il servizio di carico e scarico dei passeggeri nelle località di Cosenza-Rende-Torano-Tarsia-Spezzano A.- Sibari-Villapiana Sc- Villapiana Lido-Trebisacce-Amendolara-Roseto C.S.- Montegiordano- Rocca Imperiale, con l'autolinea interregionale Cosenza -Bari con diramazione per Lamezia, di competenza Ministeriale ed autorizzata dal MIT con provvedimento n. 001469 per il periodo 13/12/2013 al 12/12/2018 le cui fermate sono state dichiarate idonee dal Ministero dei Trasporti con provvedimento del 15 gennaio 2013 n. 426.

**Tenuto conto** che la richiesta dell'Intersaj riguarda l'autorizzazione di un servizio di carico e scarico con fermate e orari coincidenti con la linea interregionale di competenza Ministeriale che l'azienda gestisce da anni con gli stessi autobus e personale con cui gestisce la linea interregionale;

**Ravvisata la necessità**, tenuto conto della specificità della richiesta di integrare il suddetto atto precisando maggiormente le motivazioni dello stesso e di aggiungere nelle premesse prima di "preso atto" quanto segue :

**"Premesso che la richiesta riguarda l'autorizzazione di un servizio di carico e scarico di passeggeri, con fermate e orari coincidenti con la linea interregionale di competenza Ministeriale che l'azienda gestisce da anni con gli stessi autobus e personale con cui gestisce la linea interregionale e che per la sua valutazione sono stati tenuti presenti i seguenti aspetti:**

*- che si tratta di un servizio non sovvenzionato da fondi pubblici, che dalla data della sua attivazione e fino alla data della richiesta ,per quanto di conoscenza, non risulta essere stato oggetto di contestazioni;*

*-la normativa regionale in materia di servizi a libero mercato di cui all'art.17 della l.r. 35/2016 e la competenza del Mit per i servizi interregionali;*

*-La necessità di tutelare l'interesse dei cittadini a continuare ad usufruire di un servizio pubblico presente sin dal 1953 e conseguentemente la necessità e l'urgenza di distinguere ,ai fini delle relative responsabilità, la competenza regionale da quella del Ministero dei Trasporti;*

*Atteso che l'Art-Cal ,alla luce del contenuto della richiesta, e' venuta a conoscenza dell'esistenza di un servizio locale che da anni viene effettuato con le stesse caratteristiche (servizio interregionale che nel tratto fra Cosenza e Rocca Imperiale diventa anche locale) e che per le responsabilità derivanti da tale conoscenza deve individuare una soluzione che, nelle more del provvedimento di cui all'art.17 comma 1, lett. a) l.r. 35/2015 ,prendendo atto dello status quo, deve assicurare la continuazione di un servizio di trasporto pubblico attivo dal 1953 e provvedere conseguentemente a dare evidenza della competenza regionale rispetto a quella quella ministeriale ai fini delle relativa responsabilità;*

*Evidenziato che ,per assicurare la continuazione del servizio, come sopra detto, si rende necessario prendere atto della situazione e autorizzare per un breve arco temporale il servizio di cui trattasi nelle more delle decisioni e valutazioni che saranno prese con il provvedimento di cui all'art.17 comma 1, lett. a) l.r. 35/2015;*

*Evidenziato che ,trattandosi di un servizio di trasporto pubblico non sovvenzionato da fondi pubblici, nelle more del provvedimento quadro di cui all'art 17 della legge regionale 35/2015, ai sensi del comma 2 del piu' volte richiamato art.17 è stata acquisita la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e sono stati verificati i requisiti previsti da normative comunitarie e statali.*

*Ricordato che, ai sensi dell'art.17 comma 2 ,l'autorizzazione deve prevedere l'itinerario e le fermate autorizzate, lasciando ampia libertà sulle restanti caratteristiche dell'offerta e sulle tariffe e che ,ai sensi del successivo comma 3, la soc. Intersaj e' tenuta a trasmettere all'Osservatorio della Mobilità i dati economici e trasportistici del servizio effettuato;*

*Sottolineato che ,in considerazione della competenza del Mit in merito alla linea interregionale in oggetto ,dovrà essere lo stesso Mit a esprimersi sulla possibilità o meno per la soc Intersaj di svolgere servizio locale sulla tratta Cosenza-Rende-Torano-Tarsia-Spezzano A.- Sibari-Villapiana Sc- Villapiana Lido-Trebisacce-Amendolara-Roseto C.S.- Montegiordano-Rocca Imperiale con gli stessi orari, fermate mezzi e personale della linea interregionale"*

## **Delibera**

1. di integrare per le motivazioni in premessa il proprio precedente atto n. 7 del 25 giugno 2016 recante "




2. di pubblicare sul sito [www.artcalabria.eu](http://www.artcalabria.eu) il testo coordinato e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ,della delibera n. 7 del 25 giugno 2016, integrato con i contenuti di cui in premessa;
3. di inviare il presente atto ai soggetti interessati ;

Il Commissario

Dr.

Annita



. Serio